



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AMATI, CONTINI, RAMPONI, DI GIOVAN PAOLO,
DEL VECCHIO, CARLONI, FERRANTE, DONAGGIO, BASSOLI, DELLA SETA,
BAIO, SCANU e BARBOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2010

Istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) a favore
di interventi di solidarietà nazionale ed internazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso dell'ultimo decennio abbiamo assistito a notevoli cambiamenti negli scenari dell'economia mondiale e la crisi dei mercati finanziari di tutti i Paesi ne è la drammatica testimonianza.

Secondo autorevoli esponenti della comunità accademica e importanti istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite o la Banca mondiale, alcune tra le più rilevanti trasformazioni si sono registrate nel campo della finanza e della distribuzione del reddito.

L'accelerazione dei processi di deregolamentazione finanziaria è stata accompagnata da fenomeni di instabilità sempre più vistosi, soprattutto in campo valutario. Inoltre, il pressoché completo abbattimento dei vincoli alla libera circolazione internazionale dei capitali ha fortemente ristretto i gradi di libertà delle politiche economiche nazionali. E la combinazione tra instabilità finanziaria e impotenza della politica economica ha notevolmente contribuito alla inquietante divaricazione dei redditi verificatasi, sia tra i Paesi che all'interno dei singoli Paesi.

È dunque sempre più sentita l'esigenza di conferire alla politica nuove leve, nazionali e internazionali, di controllo e di governo dei mercati. Un'esigenza così forte da aver indotto i premi Nobel per l'economia Amartya Sen e Joseph Stiglitz ad invocare una riforma radicale dell'ordine monetario mondiale, una riforma che prenda «esplicitamente le distanze dall'architettura ereditata da Bretton Woods», ormai inadeguata a soddisfare sia le esigenze di stabilizzazione dell'economia mondiale che la domanda di giustizia sociale che sempre più imponente sta emergendo da tutti gli angoli del mondo.

Un primo passo nella direzione del cambiamento è stato allora individuato in una

proposta, avanzata dagli stessi economisti e su cui esiste il consenso da parte di Francia, Belgio e Germania, ossia l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), comunemente note come *Financial transaction tax*.

La ITF non è la panacea. È uno strumento operativo di cui ormai conosciamo tutti i limiti, ma anche le oggettive potenzialità. A differenza della *Tobin Tax* e delle successive varianti che si riferiscono agli scambi di valuta, la ITF prende in considerazione tutte le transazioni su strumenti finanziari, allargando così sostanzialmente la base imponibile rispetto alla *Tobin Tax*.

La ITF è un'imposta con un tasso molto ridotto (tra lo 0,01 per cento e lo 0,1 per cento) da applicare su ogni compravendita di titoli e strumenti finanziari. Un'imposta sufficientemente piccola da non scoraggiare le «normali» operazioni di investimento realizzate sui mercati finanziari. Tale tassa non avrebbe effetti apprezzabili per chi opera sui mercati con un'ottica di lungo periodo. Il tasso ipotizzato è nettamente inferiore alle commissioni annuali richieste dai gestori di fondi di investimento o fondi pensione. È ben diversa la situazione per chi intende speculare. È oggi possibile comprare e vendere strumenti finanziari centinaia, anche migliaia di volte in un giorno, 24 ore su 24, nella speranza di guadagnare su piccole oscillazioni dei prezzi degli stessi strumenti. Tali operazioni non hanno alcun legame con l'economia reale, ma aumentano l'instabilità e la volatilità dei mercati, con impatti potenzialmente devastanti per l'economia globale.

Realizzando 1.000 operazioni di compravendita sullo stesso titolo dovrei pagare la ITF 1.000 volte, il che renderebbe l'operazione speculativa economicamente sconve-

niente. La ITF si applica a tutte le tipologie di strumenti e titoli, limitatamente ai mercati finanziari. Altri trasferimenti, come i pagamenti per beni e servizi, le prestazioni lavorative, le rimesse dei migranti, i prestiti interbancari e ogni operazione delle banche centrali non verrebbero tassati in alcun modo.

Tasse di questo tipo già esistono in alcuni Paesi e l'idea di adottarle su scala globale si sta facendo sempre più strada tra i *leader* di molti Paesi europei e non solo. Si stima che tassando dello 0,05 per cento (un valore intermedio nella forbice tra le proposte più severe che puntano allo 0,1 e le più morbide che propongono lo 0,01) ogni compravendita di titoli e strumenti finanziari, nella sola Unione europea si potrebbe registrare un gettito tra i 163 e i 400 miliardi di dollari annui, mentre a livello mondiale il gettito sarebbe compreso tra 400 e 946 miliardi di dollari l'anno. Cifre importanti, che permetterebbero agli Stati di colmare gradualmente quelle voragini che si sono aperte nei conti pubblici con i salvataggi delle grandi banche e con le misure di sostegno all'economia rese necessarie per contrastare la pesante crisi economica provocata dagli eccessi della finanza speculativa.

Il gettito di una piccola tassa sulle transazioni finanziarie potrebbe permettere agli Stati di avere risorse a disposizione per attuare politiche sociali, ambientali e di cooperazione internazionale efficaci ed efficienti e più che mai necessarie visto l'elevatissimo costo sociale della crisi.

In un recente comunicato stampa del Parlamento europeo (10 marzo 2010), trapela quanto il tema della mitigazione dei costi della crisi economica da parte del sistema finanziario sia oggetto di dibattito anche nelle sedi istituzionali europee.

Il Parlamento europeo sollecita una posizione comune dell'Unione europea in ambito G20 riguardo a una tassa sulle operazioni finanziarie volta a coprire i costi della crisi, per l'economia reale e per stabilizzare il si-

stema bancario. Invitando la Commissione a valutare le possibili opzioni, il PE precisa che tale tassa non deve ridurre la competitività dell'Unione europea ovvero ostacolare la crescita. Rileva poi l'esigenza di garantire al settore bancario la capacità di finanziare investimenti nell'economia reale.

In una risoluzione adottata il 10 marzo 2010 con 536 voti favorevoli, 80 contrari e 33 astensioni, il Parlamento europeo rileva che i *leader* del G20 «hanno la responsabilità collettiva di attenuare l'impatto sociale della crisi» e che una tassa sulle operazioni finanziarie «potrebbe contribuire a coprire i costi generati dalla crisi». Ritiene quindi che l'Unione europea debba concordare una posizione comune in ambito G20 riguardo alle modalità con cui «il settore finanziario potrebbe fornire un contributo equo e sostanziale alla copertura degli eventuali oneri da esso generati per l'economia reale o che sono associati agli interventi governativi finalizzati a stabilizzare il sistema bancario».

Nel 2010, si apre un nuovo dibattito internazionale per reperire risorse addizionali per la lotta alla povertà nel mondo. Il G20 discuterà la possibilità di approvare una tassa internazionale sulle transazioni finanziarie o un aumento dell'imposta sui guadagni sui prodotti finanziari (*capital gain*) per generare risorse aggiuntive per interventi in risposta alle crisi climatiche, alimentari, economiche e sociali. La veloce calendarizzazione di un atto legislativo su questa materia, sull'esempio di quello discusso durante la XV legislatura:

1) risolverebbe il problema della debolezza finanziaria dell'aiuto italiano;

2) contribuirebbe a rilanciare il ruolo dell'Italia come apripista nel G20 sulla finanza innovativa per lo sviluppo;

3) ristabilirebbe il peso italiano nella Unione europea poiché costituirebbe il veloce recepimento della «calendarizzazione» obbligatoria chiesta dall'Unione.

Sulla proposta esiste già il consenso di vari Paesi: a fine giugno il G20 discuterà la possibilità di approvare una tassa internazionale sulle transazioni finanziarie o un aumento del *capital gain* sui prodotti finanziari. Francia e Belgio dispongono già di una legislazione simile e i governi di Germania e Regno Unito, nonché il Parlamento europeo e il Fondo Monetario Internazionale, hanno sostenuto la proposta.

All'articolo 1 del presente disegno di legge viene definita l'istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie (ITF) la cui aliquota giungerà allo 0,05 per cento dopo l'adesione di almeno sei Paesi dell'Unione europea.

All'articolo 2 sono definite le caratteristiche dell'imposta che si applica a tutte le transazioni finanziarie dirette o indirette e

compiute attraverso qualunque strumento finanziario effettuate in Italia o da soggetti operanti in Italia. In questo articolo vengono definiti anche le autorità nazionali ed internazionali esenti.

All'articolo 3 si indicano le norme attuative e il coordinamento della disciplina dell'imposta, nonché l'armonizzazione di tale imposta tra il Governo italiano e gli altri Paesi.

L'articolo 4 riguarda la destinazione del gettito dell'imposta che è finalizzata ad aumentare gli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo e le disponibilità finanziarie per gli investimenti di solidarietà nazionale, che in un momento di crisi quale è l'attuale, vanno indirizzati a sostegno del Fondo per l'occupazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per far fronte alla crisi economica, sociale ed alimentare in favore dei Paesi meno sviluppati ed in Italia, è istituita una imposta di bollo su tutte le transazioni finanziarie (ITF), la cui aliquota è pari allo 0 per cento. A decorrere dal 1° gennaio successivo all'adesione da parte di tutti i Paesi dell'«area Euro» ovvero di almeno sei Paesi membri dell'Unione europea, tale aliquota è elevata allo 0,05 per cento.

Art. 2.

(Caratteristiche dell'imposta)

1. L'ITF si applica a tutte le transazioni finanziarie, dirette o indirette, e compiute attraverso qualunque strumento finanziario, anche derivato di qualunque natura, effettuate in Italia o che siano riferite a soggetti a qualunque titolo operanti in Italia.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni finanziarie i contratti, sia in contanti sia a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute.

3. Dal pagamento dell'ITF sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica, nazionali e internazionali.

Art. 3.

(Normativa di attuazione)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il regolamento di attuazione della presente legge che disciplina:

a) la definizione delle modalità attuative della riscossione dell'ITF da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni finanziarie, quali sostituti d'imposta;

b) il coordinamento della disciplina dell'ITF con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

2. Il Governo è altresì autorizzato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e con le modalità previste dal medesimo comma, le disposizioni integrative e correttive che si siano eventualmente rese necessarie in sede di prima applicazione della disciplina introdotta con il citato regolamento.

Art. 4.

(Destinazione del gettito)

1. Il gettito dell'ITF è destinato per il 50 per cento ad integrazione delle disponibilità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per il perseguimento dell'aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, mentre il restante 50 per cento è destinato ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

